



TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione Unica Penale – Ufficio Misure di Prevenzione

Ordinanza di proposizione di conflitto negativo di competenza

Il Collegio, nelle persone dei magistrati

dott. Carlo Masini – Presidente,

dott.ssa Paola Moscaroli – Giudice *a latere*,

dott. Matteo Di Battista – Giudice *a latere* estensore,

premesse che:

- con proposta del 24 luglio 2025, il Questore di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 3, co. 6 *bis*, d.lgs. 159/2011, richiedeva, al Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, l'applicazione, a carico di [REDACTED] nato a Pesaro l' [REDACTED] del *"divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici nonché il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente"*, a seguito dell'emissione, in pari data, nei riguardi del medesimo proposto, dell'avviso orale, a mente del co. 1 della disposizione citata;
- con ordinanza del 31 luglio 2025, il Presidente dell'adito Tribunale di Pesaro ha dichiarato l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Pesaro, in ordine alla proposta inviata, in data 25 luglio 2025, dalla Questura di Pesaro e Urbino, per essere competente il Tribunale di Ancona in composizione monocratica – sezione Misure di Prevenzione, così argomentando: *"Rilevato che trattasi di nuova misura di prevenzione introdotta dall'art. 5 D.L. 15/09/2023, n. 123; Considerato che la suddetta modifica ha riguardato solo l'art. 3 D. Lgs. 06/09/2011 n°159 con la introduzione degli artt. 6 bis e 6 ter e non ha inciso sulla competenza per l'applicazione delle misure di prevenzione, tra cui l'avviso orale, come individuata nell'art. 5, co. 1 e 4, D. Lgs. 159/2011 nel Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona; Rilevato che tale interpretazione trova conferma nel contenuto della relazione illustrativa riguardante la conversione in legge con modifiche del D.L. 15/09/2023 n° 123, laddove espressamente si afferma che l'Autorità Giudiziaria competente a decidere sull'avviso orale emesso dal Questore si individua nel Tribunale in composizione monocratica per le misure di prevenzione e dunque nel Tribunale del capoluogo del distretto e ciò per ragioni sistematiche e di uniformità, atteso che il medesimo giudicante è già competente a decidere in merito all'opposizione all'avviso orale ai sensi dell'attuale co. 6 dell'art. 3"*;

- in data 1° agosto 2025 risulta, pertanto, pervenuta al Tribunale di Ancona, Ufficio Misure di Prevenzione, la proposta *de qua agitur*;

osserva quanto segue.

In limine, merita rimarcare come il caso in cui due giudici ricusino contemporaneamente di provvedere sulla medesima richiesta debba sussumersi nel *Tatbestand* dell'art. 28, co. 2, c.p.p., *sub specie* di «*caso analogo*», con conseguente obbligo per il secondo giudice che intenda declinare la propria competenza di sollevare conflitto negativo dinanzi alla Suprema Corte di cassazione, salva l'ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui ritenga di investire un terzo giudice, non ancora pronunciatosi sul punto (Cass. n. 13620/2011).

Ciò posto, questo Collegio Misure di Prevenzione non condivide l'argomentare logico-giuridico, declinato, dal Tribunale di Pesaro, per determinare la competenza – funzionale e territoriale – a trattare la proposta in esame.

Occorre, sin da subito, chiarire che gli articoli da 1 a 3 del Codice Antimafia danno vita ad una sottopartizione delle misure di prevenzione personali di competenza questorile, vale a dire foglio di via obbligatorio e avviso orale.

Di qui, non può condividersi, in quanto non aderente al dettato normativo, l'assunto, sostenuto dal Tribunale di Pesaro, in base a cui la competenza per l'applicazione delle misure di prevenzione, tra cui l'avviso orale, vada attribuita, in base all'art. 5, co. 1 e 4, d.lgs. n. 159/2011, al tribunale del capoluogo del distretto ove dimora il proposto.

Al contrario, proprio il citato art. 5, co. 1, denota il suo ambito applicativo, limitandolo – quanto alle personali – alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Queste sì, atteso il loro connotato di – più accentuata – afflittività, di spettanza del Tribunale distrettuale della prevenzione (indicato, con pregnanza semantica, “*tribunale del capoluogo di distretto*”).

A venire in rilievo, al fine di stabilire la competenza del Questore ad emettere l'avviso orale, è invece il disposto dell'art. 3, co. 1, d.lgs. 159/2011, secondo cui: “*Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano*”.

V'è poi da sottolineare che, qualora all'avviso orale vengano abbinate, dallo stesso Questore, le ulteriori prescrizioni di cui al successivo co. 4, è prevista, in virtù della immediata incidenza dei divieti imposti su facoltà ricollegabili a diritti costituzionalmente protetti (Cass. n. 13765/2020), la facoltà di opposizione, disciplinata dal co. 6, davanti al tribunale in composizione monocratica,

per i proposti maggiorenni, e davanti al tribunale per i minorenni, ove attinto sia un soggetto minore di età.

L'attuale co. 6 *bis* stabilisce ancora, seguendo un ideale, ma ben riconoscibile, *climax* ascendente di incisività della misura e di correlate garanzie, che: *“Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o al tribunale per i minorenni nei casi di cui al comma 3-bis l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto”*.

Di talché, in tali ipotesi in cui l'incisione dei diritti costituzionalmente garantiti del proposto e, in particolare, quello di comunicare, presidiato dall'art. 15 della *Grundnorm*, risulta ancora più profonda, è stabilito, in termini “compensativi”, che al Questore (individuato ai sensi del co. 1) spetterà – esclusivamente – la proposta, mentre l'applicazione dei divieti *de quibus* sarà di competenza, quando, come nel caso di specie, il proposto è maggiorenne, del tribunale in composizione monocratica, con dizione normativa che – per chiara scelta del legislatore – ricalca quella che campeggia nel precedente co. 6.

Si tratta, in tutta evidenza, di una disciplina autonoma e diversa rispetto a quella dettata per le misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria (intesa quale tribunale distrettuale di prevenzione) di cui agli artt. 4 e ss. del Codice Antimafia, su cui non può che prevalere in virtù del criterio trasversale di cui all'art. 15 del codice penale.

In particolare, la connotazione di specialità appare palese in riferimento alla espressa evocazione, nel corpo del co. 6 *bis* dell'art. 3 d.lgs. n. 159/2011 (ma anche, *ut supra* anticipato, del precedente co. 6), della particolare composizione dell'organo giurisdizionale (il tribunale in composizione monocratica), il che esclude, in radice, la ricorrenza della volontà del legislatore di attribuire la cognizione di tale procedimento al tribunale della prevenzione (ontologicamente collegiale) di cui all'art. 5 del medesimo corpo normativo, come già chiarito, in termini perentori e in tutto condivisibili, dalla Corte di nomofilachia con la sentenza n. 8967/08, secondo cui: *«la locuzione “giudice monocratico” che figura nella disposizione contenuta nel quarto comma della l. 1423 del 1956, sostituito dall'art. 15 della l. 26.3.2001, n. 128, all'interno del sistema processuale ha valore assolutamente univoco, con significato semantico che non può certamente essere riferito alla sezione del tribunale deputata alla*

trattazione delle misure di prevenzione, dato che l'art. 48, comma 2, ord. giud. stabilisce che in tale materia il tribunale pronuncia esclusivamente in composizione collegiale».

Si è, pertanto, al cospetto di un'opzione normativa di attribuzione della competenza ad un particolare organo giurisdizionale territoriale, con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale delle misure di prevenzione [Cass. n. 13594/2020. Nel pronunciarsi sul conflitto negativo di competenza sorto tra il Tribunale di Genova, Sezione per le misure di prevenzione (provvedimento del 15 luglio del 2020), e il Tribunale di Imperia, Giudice monocratico (provvedimento del 13 maggio 2020), nell'ambito del procedimento derivante dalla opposizione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 6 (caso pertanto perfettamente sovrapponibile a quello qui oggetto di scrutinio), la Corte di cassazione ha ritenuto la competenza del Tribunale di Imperia].

Considerazioni che, attesa la medesimezza del disposto normativo, possono (*recte*: debbono) estendersi anche alla previsione del co. 6 *bis* dell'art. 3 d.lgs. n. 159/2011 (del resto, è lo stesso Tribunale di Pesaro a citare, in ottica sistematica, la disposizione del co. 6).

Non sussiste quindi la competenza funzionale del tribunale distrettuale delle misure di prevenzione di Ancona, posta l'inconferenza, nel caso di specie, del dettato dell'art. 5 d.lgs. n. 159/2011 (Cass. n. 38841/2022, in motivazione, *Considerato in diritto*, § 2.2).

Né quella territoriale, considerato che, in base al co. 1 dell'art. 3 citato, va individuata nella provincia in cui dimora [redacted], vale a dire Pesaro.

La competenza a trattare la proposta avanzata dalla Questura di Pesaro e Urbino spetterà, in definitiva, al Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, come in effetti chiarito anche dalle relazioni illustrative alla L. 13 novembre 2023, n. 159 di conversione del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (cd. decreto *Caivano*) e alla L. 9 giugno 2025, n. 80 di conversione del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, che ha modificato, nei termini attuali, il co. 6 *bis* dell'art. 3 del d.lgs. 159/2011, in cui si fa menzione del tribunale in composizione monocratica¹.

Con la necessaria specificazione che tale giudice non equivale, come sostenuto nell'ordinanza del Tribunale di Pesaro, a quello distrettuale, posta – è bene ribadirlo – l'inapplicabilità del disposto dell'art. 5 del Codice Antimafia rispetto alle misure di prevenzione diverse da quelle richiamate nel detto articolo, ossia la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

¹ “L'odierno intervento attuato dal d.l. *sicurezza* mira, dunque, a superare eventuali dubbi interpretativi e restituire coerenza al sistema, precisando espressamente che la competenza a decidere sulla proposta del questore di applicare il divieto in questione spetta al tribunale in composizione monocratica, se la misura riguarda soggetto maggiorenne, o al tribunale per i minorenni, se la misura riguarda minore ultraquattordicenne”.

Ad opinare nei termini delineati dal Tribunale di Pesaro, si giungerebbe, infatti, a “degradare” l’art. 3, co. 6 *bis*, d.lgs. n. 159/2011 da norma attributiva di competenza (come chiaramente indicato nella Relazione illustrativa) a norma specificativa di attribuzione.

In particolare, se la competenza generalizzata in materia di misure di prevenzione, a prescindere se questorili o appannaggio dell’autorità giudiziaria, fosse sempre regolata – come preteso dal Tribunale di Pesaro – dall’art. 5 del Codice Antimafia, con indicazione del tribunale del capoluogo di distretto (protasi *de facto* fallace atteso che i tribunali circondariali sono tuttora titolari di alcune competenze in materia di prevenzione, sia pur residuali), allora la specificazione, contenuta nel citato art. 3, co. 6 *bis*, che la proposta va rivolta al tribunale in composizione monocratica, non potrebbe che rivestire l’unico significato di esplicitare l’attribuzione in favore del giudice monocratico del tribunale distrettuale.

Conclusione non condivisibile già solo perché in aperto contrasto con l’intenzione del legislatore, esplicitata nella relazione illustrativa al D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80 (cfr. nota a piè di pagina n. 1), di superare eventuali dubbi interpretativi, chiarendo espressamente che la competenza a trattare tali proposte appartiene al tribunale in composizione monocratica.

Inoltre, risulterebbe irrazionale a livello di tecnica normativa, atteso che nell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, deputato a disciplinare l’avviso orale, la cui competenza circondariale è sancita dal co. 1, verrebbe inserito un comma teso a regolare le attribuzioni del tribunale del capoluogo del distretto, richiamato esclusivamente dal successivo art. 5, con l’ulteriore profilo di anomalia di ritagliare un ambito di giudizio monocratico all’interno delle competenze di un organo ontologicamente e indefettibilmente collegiale.

Né ancora potrebbe sostenersi il connotato di distrettualità del tribunale in composizione monocratico in forza del richiamo speculare, in ipotesi di proposto ultraquattordicenne, al tribunale per i minorenni, atteso che quest’ultimo ufficio ha competenza esclusiva in materia, con conseguente opzione (*recte*: indicazione) legislativa obbligata.

Al contrario, si ricava, in ottica sistematica, la *voluntas legis* di non impegnare il tribunale del capoluogo del distretto, necessariamente collegiale, per una misura *levior*, quale quella di cui all’art. 3, co. 6 *bis*, del Codice Antimafia, rispetto a quelle richiamate dal successivo art. 5 (e 17, quanto alle patrimoniali, ove ritorna, con ineccepibile coerenza semantica, la definizione *tribunale del capoluogo del distretto*).

In conclusione, nell’opinione di questo collegio, l’ordinanza di incompetenza resa dal Tribunale di Pesaro sconta tre indebite sovrapposizioni di concetti affatto eterogenei, ossia, in primo luogo, quella tra tribunale circondariale della prevenzione, con giudice monocratico da individuarsi, in

base alle ordinarie previsioni tabellari (Cass. n. 13594/2020, non massimata sul punto), tra i magistrati appartenenti alla Sezione/Ufficio (ad es. presso il Tribunale di Ancona non è prevista una autonoma Sezione misure di prevenzione) che si occupa di misure di prevenzione (Cass. n. 38841/2022, non massimata sul punto), e il tribunale distrettuale di prevenzione; in secondo luogo, quella correlata tra misure di prevenzione personali questorili, tra cui l'avviso orale, il cui microsistema normativo, comprensivo dei criteri di competenza, è delineato dagli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, e le più invasive misure di prevenzione, per ciò di spettanza dell'autorità giudiziaria, indicate e disciplinate, quanto alla competenza, dall'art. 5 del citato Codice Antimafia; infine, quella tra competenza e attribuzioni.

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ancona, in relazione alla proposta, formulata ai sensi dell'art. 3, co. 6 *bis*, d.lgs. n. 159/2011, dal Questore di Pesaro e Urbino, dal momento che competente è il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, e, per l'effetto, rilevato un conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28, co. 2, c.p.p., rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari ai fini della risoluzione.

Si comunichi anche al Tribunale di Pesaro, quale giudice in conflitto, *ex art.* 31 del codice di rito.

Ancona, 8 agosto 2025

Il Giudice est.
dott. Matteo Di Battista

Matteo Di Battista

Il Presidente
dott. Carlo Masini



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI ANCONA

Ancona, il 8/8/25

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr. Carlo Müller

